

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1. Costituzione, denominazione e forma giuridica

È costituita un'associazione denominata InArteSalus.

L'associazione è disciplinata dagli articoli di cui al Libro 1°, Titoli II e III del codice civile e dal D.Lgs. n. 460/1997. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2. Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Schio (VI), via Pasini 67/c.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero e potrà fruire di sedi operative o sezioni locali secondo le proprie esigenze. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede non comporterà alcuna variazione allo statuto ed ai regolamenti interni e dovrà essere deliberato dall'assemblea degli associati. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Affiliazioni

L'associazione potrà affiliarsi o aderire ad altre associazioni che abbiamo scopi sociali analoghi.

Art. 4. Principi

L'Associazione è un ente di diritto privato, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro. La sua struttura è democratica, ai sensi della L. n. 266/91. L'associazione si ispira a principi di non violenza, solidarietà, ecologia e sviluppo sostenibile mediante attività formative, culturali ed informative e di ricerca. L'Associazione si prefigge di garantire la qualità dei contenuti, partendo dal presupposto teorico che anche la cultura e la competenza possano generare benessere spirituale e materiale e che la ricerca e l'apprendimento delle discipline previste si debbano realizzare privilegiando la qualità della relazione, il piacere di stare insieme e la condivisione del bello.

Tutte le attività dell'Associazione sono indirizzate all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attività formative e divulgative per tutta la Comunità. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 5. Finalità e soggetti destinatari

1. La finalità generale dell'Associazione InArteSalus consiste nel promuovere, sviluppare e divulgare cultura, formazione, espressione artistica e intervento di attenzione e cura in favore di qualunque persona, in ogni contesto sociale.

In particolare nei confronti di tutte le persone affette da ogni forma di handicap neuropsichico o in condizione di disabilità permanente o transitoria e/o di svantaggio sociale con finalità di sostegno, affiancamento, accompagnamento e solidarietà, non solo per il loro intrinseco valore equilibrante e benefico, ma nella loro potenzialità terapeutica, riabilitativa e preventiva.

2. Formazione permanente e aggiornamento per il personale scolastico di ogni ordine e grado in ambiti specifici e trasversali, metodologie applicate, bisogni individuali e sociali di insegnanti e studenti.



- 3. Formazione continua in Sanità/ECM
- 4 . Promuovere e divulgare in ogni contesto sociale e socio-sanitario l'applicazione delle Arti Terapie, delle Terapie Espressive, delle Medicine complementari e Discipline terapeutiche psicocorporee attraverso la realizzazione di progetti formativi specifici ad esse collegati.

Per il raggiungimento di queste finalità, l'Associazione potrà avviare attività e servizi anche di natura non strettamente sociale, come iniziative di carattere culturale, artistico, ludico, sportivo etc.

Art. 6. Attività

Attività formative generali

Per il raggiungimento delle finalità associative, l'Associazione si propone di:

- progettare e realizzare attività formative di base, di formazione permanente e di formazione continua;
- proporsi come luogo di incontro e di confronto tra persone, enti ed associazioni, nel nome di interessi culturali e formativi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, nonché cooperazione con tutti i soggetti che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per associazioni, cooperative, organizzazioni, aziende, imprese, istituzioni scolastiche e universitarie e in genere per enti pubblici e privati, in relazione alle finalità istituzionali;
- svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale e formativa;
- favorire lo sviluppo di conoscenze culturali e lo scambio di esperienze e idee attraverso lo svolgimento di eventi, incontri, manifestazioni, proiezioni, iniziative, convegni, conferenze, congressi, mostre, seminari e attività editoriali e di divulgazione destinate all'approfondimento delle finalità associative;
- sviluppare studi e ricerche in campo culturale e formativo, nonché progettare, sperimentare e applicare protocolli di ricerca di intervento sul campo per l'acquisizione di evidenze di efficacia clinica e sociale;
- svolgere ogni altra attività di supporto volta a conseguire gli scopi sociali e la ricerca di fondi.
- Realizzazione di corsi di Formazione per profili professionali specifici nelle Discipline e materie previste dal presente statuto.
- Promozione di eventi ed attività preventive, di sostegno agli apprendimenti in ambito scolastico ed educativo rivolti agli alunni, alle famiglie, alle scuole, alle istituzioni e al territorio.
- Realizzare e/o gestire attività di tirocinio/esperienza sul campo, anche in forma permanente, in linea con le finalità dell'Associazione.

Attività a valenza sociale

- 1. Applicazione diretta e pratica dei contenuti e delle metodologie applicative delle Discipline contemplate
- 2. Sperimentazione di protocolli di ricerca per l'acquisizione delle evidenze di efficacia clinica e sociale relativamente alle discipline e settori applicativi e di studio previsti

Attività culturali

- 1. Divulgazione delle Discipline e dei loro contenuti teorici e metodologici attraverso iniziative di carattere culturale, informativo e di comunicazione.
- 2. Promozione ed organizzazione di convegni e congressi inerenti l'oggetto sociale.
- 3. Cooperazione con tutti i soggetti che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.



4. Realizzazione di riviste e pubblicazioni, di materiale divulgativo e atti congressuali.

Attività di supporto

- 1. Svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali
- 2. Organizzare la ricerca di fondi
- 3. Collaborare con Istituzioni, Università, Scuole, Enti locali e altre Associazioni aventi finalità analoghe.

L'Associazione si prefigge lo scopo di garantire l'integrità della formazione delle Discipline contemplate secondo dei disciplinari formativi elevati e l'integrazione delle stesse Discipline nel tessuto sociale. Le Discipline e i settori di studio e ricerca contemplati nello scopo generale dell'Associazione vengono elencati come di seguito e suddivisi in specifici settori: 3

1. Arti Terapie

Musicoterapia, Arteterapia, Danzamovimentoterapia

2. Terapie Espressive

Psicodramma, Teatroterapia, Teatro sociale, Playback Theatre, Scrittura e Narrazione autobiografica.

- 3. Medicine complementari e Discipline terapeutiche psicocorporee.
- Medicine complementari:

Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese, Dietetica e Alimentazione naturale, Fitoterapia e Medicine naturali, Omeopatia, Medicina psicosomatica

- Discipline terapeutiche e psicocorporee

Bioenergetica, Qi Gong – Ginnastica Medica Cinese, Massaggio Shiatzu, Massaggio Tuina, Mindfulness, Yoga, Training autogeno

4. Didattica e Propedeutica della Musica, delle Arti Visive, Pittoriche e Coreutiche.

Potranno altresì essere inclusi e contemplati nello scopo generale dell'Associazione anche altre Discipline o settori di studio, ricerca e applicazione, purchè approvati dal Comitato Scientifico e ritenuti idonei e congruenti con le finalità generali del presente statuto fondativo.

Art. 7. Ambito operativo, attività strumentali accessorie e connesse

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali e locali per migliorare il conseguimento degli scopi sociali. Potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o locali, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

In particolare l'Associazione potrà:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a medio-lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento delle finalità previste.
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.



e. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività contemplati e il Pubblico;

f. erogare premi e borse di studio;

g. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

h. partecipare in forma diretta o come ente associato a bandi di concorso finanziati e promossi dall'Unione Europea concernenti direttamente o indirettamente gli scopi e le discipline previste dall'Associazione ed elencate nel presente Statuto.

i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni volontarie e gratuite degli Associati. Potranno tuttavia essere richieste prestazioni professionali per specifiche attività istituzionali e servizi: a titolo di esempio, terapie, consulti medici, formazione, artistiche, nonché consulenze informatiche, legali, amministrative e fiscali. Tali attività saranno retribuite secondo le tariffe professionali e gli accordi presi tra le parti.

Eventuali forniture e prestazioni di servizi resi dai Soci, direttamente o indirettamente, saranno effettuate con preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo (con astensione di voto da parte dell'interessato) e corredate da adeguata documentazione, resa disponibile per la consultazione da parte di tutti gli associati.

Art. 8. Associati

Il numero degli associati è illimitato. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fanno parte dell'Associazione tutti i soci fondatori e tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età che presentano al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, dichiarando di condividerne gli scopi. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo a seguito della delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro soci e dietro pagamento della quota associativa annuale. Gli Associati si impegnano a realizzare gli scopi dell'Associazione accettandone lo Statuto ed i Regolamenti interni.

Art. 9. Ammissione degli Associati

L'ammissione di un nuovo Associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell'interessato.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per morosità qualora non si provveda al pagamento della quota associativa entro al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, senza aver diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità. 5

Art. 10. Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. I soci devono osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottati dagli organi associativi. Devono inoltre corrispondere l'eventuale quota associativa stabilita. L'impegno profuso derivante dalla qualifica di associato, per la



realizzazione degli scopi associativi, deve intendersi a titolo gratuito. Sono unicamente ammessi a loro favore i rimborsi delle spese, previamente autorizzate e sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale, in nome e per conto dell'Associazione, in misura pari all'importo di quanto correttamente e debitamente documentato.

Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione ed all'Assemblea dei soci esercitando il proprio diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione a cui, se in possesso dei requisiti, può proporre la propria candidatura.

Viene favorita in egual misura, attraverso le più ampie forme di democraticità, l'effettiva partecipazione di ogni membro facente parte dell'Associazione alla vita associativa della medesima, garantendo, oltre all'informazione, la trasparenza e la pubblicità delle iniziative e degli atti interni assunti, adeguate forme di voto e di rappresentanza.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 11. Recesso, esclusione

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni
- b) adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso dalla scadenza del versamento della
- d) quota associativa annuale;
- e) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- f) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione od ai Soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o sistema informatico certificato.

L'esclusione diventa esecutiva dalla comunicazione all'Associato dell'esclusione da parte del Consiglio Direttivo, con annotazione nel libro soci.

Art. 12. Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da fondi, erogazioni, donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni di vario tipo che siano espressamente ad esso destinati, dal versamento dei soci fondatori e dal fondo di riserva.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote associative versate annualmente dagli associati;
- donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e
- internazionali;
- proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate secondo le modalità di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31/10/2007 e n. 12/E del 9/4/2009 e segg.;
- fondi derivati dal 5x1000;
- attività di Fundraising svolte mediante specifici strumenti di raccolta fondi anche su Web;
- eventuali attività di carattere commerciale e produttivo, comunque in forma residuale, compatibili con il perseguimento dei fini sociali.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. L'Associazione potrà accendere prestiti con Istituti bancari.



Art. 13. Utili o Avanzi di gestione

Gli utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente correlate.

È assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi competenti, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 14. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1. l'Assemblea degli Associati;
- 2. il Consiglio Direttivo;
- 3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- 5. il Segretario ed il Tesoriere;
- 6. il Revisore Legale se nominato volontariamente o per obbligo di Legge.

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 15. Assemblea degli Associati

L'assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. È composta da tutti gli Associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del programma di attività sociale;
- l'approvazione del rendiconto economico finanziario, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'eventuale nomina del Revisore Legale;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da pubblicare nella sede dell'associazione o inviato ai soci, anche via posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta, inoltre, al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno.



Art. 16. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando è presente (in proprio o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentanti almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci iscritti al libro soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati, salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto in caso di scioglimento.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto al proprio voto e può rappresentare al massimo un altro associato con delega redatta in forma scritta.

Art. 17. Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente se nominato o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere e il Segretario, che possono essere individuati tra gli associati, anche all'esterno del Consiglio Direttivo; il ruolo di Tesoriere e Segretario possono essere assunti dalla stessa persona. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegare.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato un sostituto alla prima assemblea utile, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza del mandato, gli Associati possono esprimere la propria candidatura al Consiglio Direttivo. Possono far parte del Consiglio Direttivo gli associati che non ricoprono cariche amministrative in altre associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle medesime attività di cui al presente statuto. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto economico finanziario. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 19. Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano:

- a) la gestione dell'associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) l'ammissione dei Associati;



- d) la convocazione dell'assemblea;
- e) la determinazione del valore delle quote associative;
- f) la predisposizione dello schema del rendiconto economico e finanziario;
- g) la nomina di eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- h) l'adozione di provvedimenti di radiazione degli Associati qualora dovessero rendersi necessari;

Art. 20. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento con poteri di rappresentanza.

Art. 21. Il Revisore Legale

L'Assemblea ha la facoltà di nominare il Revisore Legale.

Il Revisore Legale resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto. Con le stesse modalità di nomina si provvede alla sua sostituzione in caso di cessazione dell'incarico, per dimissioni, per incompatibilità, per il venir meno dei requisiti che ne hanno costituito la nomina o per ogni altra causa che gli impedisca l'espletamento delle proprie funzioni.

Spettano al Revisore la vigilanza ed il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione e sul bilancio consuntivo. Il Revisore riferisce annualmente all'Assemblea con apposita relazione sull'attività svolta.

Art. 22. Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario in particolare competono:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- le formalità di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- la redazione dei verbali nonché l'aggiornamento del libro soci.

Al Tesoriere, in particolare, spetta il compito di tenuta e conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 23. Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa, viene ricoperta a titolo gratuito; possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24. Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare il rendiconto economico e finanziario all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Art. 25. Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta



straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) degli Associati presenti o delegati. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 (due terzi) degli Associati con diritto di voto.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti, Associazioni Onlus o Fondazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle medesime attività di cui al presente statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 460/1997 ed alle norme del titolo, primo libro, del codice civile.

